



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N° 9 del 10/01/2019

OGGETTO: TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **dieci**, del mese di **Gennaio**, nella **Sala Consiliare Temporanea**, sita in Via Roma n. 41, convocata con avvisi scritti per le ore 19:30 e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di **PRIMA CONVOCAZIONE** il Consiglio Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g. In aula risultano:

| Cognome e Nome | Carica | Presente | Assente |
|----------------------------|---------------------|----------|---------|
| NANNETTI FEDERICA | Sindaco | X | |
| CAMPANA LORENZO | Consigliere anziano | X | |
| PICCININI OSCAR | Consigliere | X | |
| ANSALONI ERIKA | Consigliere | X | |
| CANADE' SONIA | Presidente | X | |
| ACERBI ANDREA | Consigliere | X | |
| ANTONUCCI COSIMO FRANCESCO | Consigliere | X | |
| POLLASTRI BARBARA | Consigliere | X | |
| BELLEI RITA | Consigliere | | X |
| ZOBOLI ANDREA | Consigliere | X | |
| BORSARI ILEANA | Consigliere | X | |
| FERRI COSETTA | Consigliere | X | |
| RONCHETTI ELENA | Consigliere | X | |
| ARCIFA DANIELA | Consigliere | | X |
| PROCACCI GABRIELE | Consigliere | X | |
| PANZETTI GIAN LUCA | Consigliere | X | |
| MALAGUTI MATTEO | Consigliere | X | |

Presenti: 15 Assenti: 2

Assiste all'adunanza **il Segretario Generale Reggente, Dott. Stefano Sola**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo i consiglieri presenti in numero legale, il Presidente del Consiglio, Sig.ra Sonia Canade', introduce la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Svolgono le funzioni di Scrutatori i Sigg.ri: CAMPANA LORENZO, ANSALONI ERIKA, RONCHETTI ELENA.

Sono presenti gli Assessori: PICCININI ENRICO, SPADA ANTONELLA, DI STEFANO FEDERICO.

Oggetto: TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che, in relazione agli oggetti dal n. 2 al n. 11 iscritti all'Ordine del giorno dell'odierno Consiglio comunale, si è proceduto ad effettuare una illustrazione e discussione unica, in quanto strettamente correlati ed a successive votazioni separate dei medesimi.

Esce dall'aula consiliare l'Assessore Ghidoni Daniele.

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi da 639 a 704 dell'art. 1 della legge 147/2013, che nell'ambito della disciplina IUC contengono quella per la fattispecie TASI;

Visto l'art. 1, comma 682, lettera b) della legge n. 147 del 2013 il quale prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determini la disciplina della TASI concernente tra l'altro l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di essi dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto l'art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013 che prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, art. 1 " Disposizioni in materia di TARI e TASI" ;

Vista la legge n. 147 del 2013, che prevede all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto l'art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29/04/2014, e s.m.i., il quale dispone che:

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberata la riduzione dell'aliquota fino all'azzeramento della stessa con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Richiamato l'art. 1, comma 678, primo periodo, della legge 147/2013, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, prevede che l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite del 1 per mille;

Considerato che viene rispettato quanto previsto dall'art. 1, comma 677, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 16/2014, il quale prevede che la somma delle aliquote IMU più TASI non può essere superiore, per ogni tipologia di immobile, all'aliquota massima IMU del 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

Vista la Legge di bilancio 2018, Legge 27/12/2017, n. 205, art. 37, lettera b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017»;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 27/02/2018 avente ad oggetto "TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2018", esecutiva, con la quale sono state approvate le tariffe e detrazioni per l'anno 2018 di seguito indicate:

1. aliquota TASI del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale
2. aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente

Vista la legge di stabilità per l'anno 2016, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 14, la quale sancisce, tra l'altro, l'esclusione della TASI dalle abitazioni principali e terreni agricoli;

Dato atto che il Comune di Nonantola ha in essere un contratto di servizio, con la società patrimoniale a intero capitale pubblico Nonaginta s.r.l., per quanto concerne la manutenzione del verde pubblico, la gestione degli impianti sportivi, il servizio di energia pubblica e illuminazione, la manutenzione delle strade e manutenzione edifici pubblici, e che per tali servizi il Comune eroga un contributo in conto esercizio;

Considerato, pertanto, che la previsione di introito TASI garantisce la copertura del 2,90% per i servizi indivisibili erogati attraverso il contributo di esercizio alla propria società patrimoniale Nonaginta s.r.l. e relativi alla manutenzione del verde pubblico, la gestione degli impianti sportivi, il servizio di energia pubblica e illuminazione, la manutenzione delle strade e manutenzione edifici pubblici, il cui valore a bilancio 2019, è pari ad € 1.642.438,00;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 20/05/2014;

Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso può essere ottenuto attraverso l'applicazione dell'aliquota dell'uno per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale e aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che stabilisce che i Comuni possono disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, con Regolamento che deve essere approvato con deliberazione non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si

intendono prorogate di anno in anno”.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato nella G.U. del 17.12.2018, Serie Generale n. 292, che differisce al 28.02.2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021, da parte degli enti locali e autorizza l'esercizio provvisorio fino alla suddetta data;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Considerato che tutti gli interventi effettuati in aula consiliare nel corso del dibattito sono riportati in testo integrale sulla registrazione a supporto magnetico, conservata e trascritta agli atti dell'odierno Consiglio Comunale.

Visti i pareri favorevoli del Direttore dell'Area Economico Finanziaria, Dott. Luigino Boarin, per la regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed agli atti del Comune;

Sentito il Segretario Generale reggente, Dott. Stefano Sola, il quale ritiene che la proposta della presente deliberazione sia conforme alle vigenti norme di Legge, di Statuto e di Regolamento;

A) Con n. 10 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Ronchetti, Panzetti, Malaguti, Procacci) espressi in forma palese dai n. 14 votanti, consiglieri presenti 15, astenuti 1 (Campana);

DELIBERA

1) Di approvare e confermare le aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019, come indicato in premessa e qui di seguito riportate:

- a) aliquota dell'uno per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- b) aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

2) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della Legge n. 147/2013;

B) Con n. 10 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Ronchetti, Panzetti, Malaguti, Procacci) espressi in forma palese dai n. 14 votanti, consiglieri presenti 15, astenuti 1 (Campana);

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig.ra Sonia Canade'
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Dott. Stefano Sola
sottoscritto digitalmente
